



Comunicato stampa – Medienmitteilung – Communiqué de presse – Press Release

San Gallo, 19 settembre 2014

Tariffe ospedaliere: chiarite le prime questioni di principio concernenti il Benchmarking

Sentenze nelle cause C-2283/2013 e C-3617/2013 dell'11 settembre 2014:

Le parti alla convenzione tariffale (ospedali ed assicuratori malattie) e le autorità che fissano la tariffa (governi cantionali) devono rifarsi ad un valore di riferimento allorquando determinano il tasso base degli ospedali di medicina somatica acuta. Il valore di riferimento deve essere determinato idealmente attraverso un confronto di tutti gli ospedali a livello svizzero (Benchmarking). Il Tribunale amministrativo federale chiarisce diverse questioni di principio in rapporto al Benchmarking. In tale ambito, riconosce ai governi cantionali un ampio margine di apprezzamento nel periodo di introduzione del nuovo diritto.

Fino alla fine del 2011, le prestazioni degli ospedali per cure acute erano rimborsate mediante tariffe giornaliere. Nel nuovo sistema di tariffazione, queste prestazioni sono rimborsate mediante importi forfettari per caso relativi alle prestazioni. I nuovi importi forfettari per caso si basano, da un lato, sul sistema tariffario per tutta la Svizzera SwissDRG e, dall'altro, su un tasso base, che deve essere determinato per ogni ospedale. I tassi base devono essere concordati tra gli assicuratori malattia e gli ospedali (parti alla convenzione tariffale) e le convenzioni tariffali devono essere approvate dal governo cantonale competente. Se le parti alla convenzione non giungono alla stipulazione di alcuna convenzione tariffale, il governo cantonale fissa la tariffa.

Le decisioni di principio in questione

Per quanto attiene ai tassi base, la legge stabilisce che le tariffe ospedaliere si rifanno alla remunerazione degli ospedali che forniscono la prestazione assicurata obbligatoriamente nella qualità necessaria, in modo efficiente e vantaggioso. Il valore di riferimento costituisce il punto di partenza per la fissazione dei tassi base. Detto valore di riferimento deve essere determinato attraverso un confronto dei costi per caso tra gli ospedali, adattati in funzione della gravità (Benchmarking). Nella propria decisione di principio, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha ritenuto che non deve necessariamente essere applicato un tasso base unitario a tutti gli ospedali a livello svizzero.

Il Benchmarking deve essere idealmente determinato attraverso un confronto dell'attività degli ospedali a livello svizzero. In tale ambito, i dati per il confronto concernenti i costi e le prestazioni devono essere rilevati secondo un metodo uniforme. Altri parametri per effettuare un Benchmarking ideale sono stati evidenziati al considerando 4 delle decisioni. Ora, allo stato attuale, non sono adempiuti vari presupposti per effettuare un Benchmarking ideale. Per conseguenza, sono necessarie delle misure correttive nella fase d'introduzione del nuovo diritto ed il TAF riconosce alle autorità inferiori un ampio margine di apprezzamento nella fissazione dei tassi base.

Conto tenuto del principio dell'autonomia contrattuale, le parti alla convenzione tariffale dispongono di un ampio margine di apprezzamento nella fase di negoziazione delle tariffe. I governi cantonali devono rispettare questo margine d'apprezzamento nell'ambito della procedura di approvazione della convenzione tariffale. Non è possibile negare l'approvazione ad una convenzione tariffale e contemporaneamente fissare la tariffa in un'unica procedura.

Conseguenze per gli ospedali della città di Zurigo Triemli e Waid

La città di Zurigo, in qualità di autorità responsabile degli ospedali Triemli e Waid, ha potuto stipulare delle convenzioni tariffali solo con il gruppo assicurativo HSK (Helsana, Sanitas e CPT) e Assura/Supra. Le trattative tariffali con il gruppo assicurativo Tarifsuisse sono invece fallite. Con decreto del 13 marzo 2013, il Consiglio di Stato del Canton Zurigo ha fissato, in modo autoritativo, il tasso base per le prestazioni degli ospedali Triemli e Waid per l'anno 2012 in fr. 9'480.-. Nello stesso decreto, il Consiglio di Stato del Canton Zurigo ha rifiutato di approvare le convenzioni tariffali stipulate per le prestazioni dell'ospedale Triemli ed ha fissato, in modo autoritativo, le tariffe in questione. Contro questo decreto è stato interposto ricorso da diversi assicuratori malattia, rappresentati da Tarifsuisse, e dalla città di Zurigo.

Il Tribunale amministrativo federale ha respinto sia la richiesta della città di Zurigo di fissare la tariffa ad un importo più elevato sia la richiesta degli assicuratori malattia di fissare la tariffa ad un importo più basso. Il Consiglio di Stato del Canton Zurigo non ha ecceduto il proprio margine di apprezzamento, fissando il tasso base in fr. 9'480.-.

Il Tribunale non condivide il parere della città di Zurigo, secondo cui deve essere determinato un Benchmarking separato per i grandi centri ospedalieri. Sebbene sia auspicabile un Benchmarking fra tutti gli ospedali per cure acute a livello svizzero, il Tribunale ha considerato siccome conforme al diritto, nel caso concreto, il modo di procedere delle autorità zurighesi che hanno determinato il Benchmarking attraverso un confronto tra 14 ospedali zurighesi. La decisione dell'autorità inferiore di fissare il valore di riferimento al 40° percentile (tariffa, in base alla quale il 40% di tutti gli ospedali fornisce la prestazione), è stata considerata siccome conforme al diritto.

Il Tribunale amministrativo federale ha annullato il decreto, mediante il quale il Consiglio di Stato del Canton Zurigo ha rifiutato di approvare il tasso base per le prestazioni dell'ospedale Triemli stipulato tra la città di Zurigo e il gruppo assicurativo HSK ed ha contemporaneamente fissato, in modo autoritativo, la tariffa. Il Consiglio di Stato del Cantone Zurigo dovrà procedere ad effettuare una procedura di approvazione della tariffa nel rispetto dei diritti processuali e dell'autonomia contrattuale delle parti alla convenzione tariffale.

Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.

Il Tribunale amministrativo federale

Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro decisioni di autorità federali e, in determinate materie, di autorità cantonali e statuisce quale autorità di prima istanza. Nelle procedure, nelle quali il Tribunale amministrativo federale non decide in ultima istanza, le sue decisioni possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale. Il Tribunale amministrativo federale, con sede a San Gallo, si compone di cinque Corti e una Segreteria generale. Con circa 75 giudici e 320 collaboratori, è il più grande tribunale della Confederazione.

Contatto

Ivo Bähni, responsabile supplente della comunicazione, Kreuzackerstrasse 12, casella postale, 9023 San Gallo, tel. 058 705 28 95, medien@bvger.admin.ch.